

Conoscenza, creatività e fair use nelle università

Università e diritto d'autore on-line: il ruolo della SIAE

Stefania Ercolani

16 settembre 2011

John Cabot University, Roma

Aula Magna Regina

Due o tre cose da ricordare sul copyright

- Il diritto d'autore premia il contributo creativo ed incentiva la creazione di nuove opere
- Spetta all'autore decidere se e come autorizzare l'uso delle sue opere
- Le licenze Creative Commons, Open Access, Open Source e analoghe “autorizzazioni aperte” attuano i principi del diritto d'autore



Incentivo o ostacolo alla creatività?

- Mere utilizzazioni e sviluppi creativi
- Eccezioni per critica, citazione, riassunto
- Il diritto di elaborazione trova il suo limite naturale nella libertà di espressione (parodia, satira, caricatura e art. 21 Cost.)
- La sfida digitale al diritto di elaborazione?
Mash - up e UGC
- Interesse pubblico e profitto privato: la filantropia dei provider



Eccezioni per uso didattico

Legge 633/1941

- Art. 69
- 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. ...
- Art. 70:
- 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
- 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
- Art. 71-ter.
- 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.



Three step test

- Convenzione di Berna
- Direttiva 2001/29/CE Art. 5.5
- Legge 633/1941 art. 71-nonies

Le eccezioni sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.



Il ruolo della SIAE

- Legge 2 gennaio 2008, n. 9
 1. ... *La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.*
 2. Forme di gestione collettiva obbligatoria per certe limitazioni al diritto d'autore
 3. Convenzioni ed accordi tariffari che tengono conto del contesto didattico e culturale



Compensi per Reprografia

Biblioteche pubbliche

- Scopo culturale
- Limite 15% derogabile per copia opere rare e fuori dai cataloghi editoriali
- Compenso forfetario annuale
- Nessun obbligo di rendicontazione analitica
- Compensi pagati mediante il corrispettivo versato dagli utenti del servizio

Centri copia

- Scopo commerciale
- Compenso analitico per pagina
- Obbligo di rendicontazione.
- Commisurazione del compenso al prezzo medio per pagina dei libri rilevato annualmente dall'ISTAT
- Minimo derogabile da accordi tra SIAE e associazioni di categoria.
- In mancanza di accordo, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.



Prestito pubblico (art. 69 lda)

- D. lgs. /1994 introduce un'eccezione al diritto esclusivo di prestito pubblico totale.
- Sentenza ECJ 21 ottobre 2006, caso C/198/05
- Art. 69 modificato dal DL 3 ottobre 2006, n. 262 (art.2),
- Istituito il Fondo per il diritto di prestito pubblico
 - decreto 18 giugno 2007 - Criteri di ripartizione e quote
 - decreto 10 dicembre 2007 - suddivisione 83% ai libri stampati ed agli audiolibri; 5% ai fonogrammi; per il 12% ai videogrammi
 - decreto 15 ottobre 2009 - A richiesta degli editori librari e dei sindacati degli scrittori, il compenso è stato destinato agli scopi comuni delle categorie



Convenzione con la Sapienza

Digilab - Mediateca digitale delle Scienze Umanistiche

- Intranet per studenti e docenti
- Servizi per la valorizzazione, la comunicazione il riuso delle risorse digitali per la conoscenza e l'apprendimento nell'area umanistica, comprese la produzione di contenuti e la cooperazione con le istituzioni depositarie di patrimoni
- Particolare trattamento per utilizzazioni non coperte dall'eccezione per scopi didattici



Convenzione Radio universitarie

- Associazione Raduni
- *Particolare trattamento per natura e missione specifica delle le web radio e web TV universitarie.*
- Università e SIAE condividono l'interesse al pieno rispetto dei diritti d'autore ed ad una consapevole sensibilità circa l'utilizzo legale delle opere dell'ingegno.
- Sconto tariffario e semplificazione amministrativa a favore delle radio universitarie

